COMUNE DI SESTO CALENDE

PROVINCIA DI VARESE

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE

ART. 1 - DEFINIZIONE DEL SERVIZIO.

1. Il servizio di noleggio da rimessa con conducente come definito dall'art. 3, comma 1, della Legge 21/92 si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o a viaggio.
2. Lo stazionamento dei mezzi, adibiti a noleggio con conducente, avviene all'interno delle rimesse.

ART. 2 - DISCIPLINA DEL SERVIZIO

1. Il servizio di noleggio da rimessa con conducente è disciplinato dalle norme contenute nel presente regolamento.
2. Eventuali tematiche non previste nei successivi articoli sono disciplinate dalle norme comunitarie, dalle leggi dello Stato e dalla Regione Lombardia.

ART. 3 – DETERMINAZIONE DEL NUMERO E DEL TIPO DI VEICOLI DESTINATI AL SERVIZIO.

1. Ai sensi dell'art.5, comma 1, lett. A) della L. 21/92 il numero delle autorizzazioni da assegnare è attualmente di 4:
   - n.2 a seguito di protocollo di intesa stipulato con la Provincia di Varese
   - n.2 a seguito di rinuncia;

   e può essere modificato entro i limiti fissati dall'Amministrazione Provinciale.

ART. 4 – CRITERI GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE.

1. Il servizio di autonoleggio con conducente deve essere effettuato con i seguenti criteri:

a) Obbligo di disponibilità di una rimessa presso la quale il veicolo stazioni a disposizione dell'utenza nell'ambito del territorio comunale. Per i titolari di singola autorizzazione la rimessa può essere ubicata presso il proprio domicilio;

b) Divieto di sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico salvo quanto disposto dalla L. 21/92 e qualora il servizio taxi istituito dal comune non sia ritenuto idoneo ad assicurare un livello di offerta adeguato ;

c) Divieto di procurarsi utenza al di fuori della rimessa di cui alla lettera a) o al di fuori della sede del vettore, sempre salvo quanto disposto dalla L. 21/92 e qualora il servizio taxi istituito dal Comune non si ritenuto idoneo ad assicurare un livello di offerta adeguato;

d) Il servizio di autonoleggio da rimessa con conducente è regolato dalle norme di cui al presente regolamento in quanto compatibili con l'esercizio di tale attività.

ART. 5 – MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI .

1. Le autorizzazioni per l'esercizio di autonoleggio con conducente sono rilasciate per concorso pubblico per titoli ai soggetti iscritti nel ruolo dei conducenti. Il competente ufficio comunale istituisce apposito registro cronologico delle licenze rilasciate.
2. Il concorso deve essere indetto, con determinazione del Responsabile del Servizio.
3. Il relativo bando deve essere pubblicato all'Albo Pretorio del Comune, sul sito internet.
4. I soggetti interessati possono concorrere all'assegnazione di una sola licenza.
5. Sono ammessi al concorso coloro che siano in possesso del certificato di iscrizione al ruolo di cui all'art. 9 della legge regionale n. 20/95 rilasciato dalla competente camera di commercio.
6. Per i cittadini dell'Unione Europea è richiesta attestazione di conoscenza della lingua italiana.

ART. 6 – CONTENUTI DEL BANDO.

Il bando di concorso per l'assegnazione della autorizzazione deve contenere i seguenti elementi essenziali:

a) numero delle autorizzazioni da rilasciare;
b) schema di domanda;
c) termine entro il quale deve essere presentata la domanda;

ART. 7 - COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE.

1. Per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione ed all'esercizio del servizio, all'applicazione del regolamento, il Sindaco provvede alla nomina di un'apposita commissione così composta:

a) dal Responsabile del Servizio interessato in funzione di Presidente o da dipendente delegato;
b) dal Comandante o da altro membro della Polizia Municipale, da lui delegato;
c) da un rappresentante designato da ciascuna delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello locale;
d) da un rappresentante designato dalle associazioni dei consumatori;

le funzioni di Segretario sono svolte da un dipendente comunale designato dal Presidente;

2. La commissione delibera con la presenza della metà più uno dei suoi componenti. Il Presidente convoca la Commissione e stabilisce l'ordine del giorno.
3. La commissione svolge un ruolo propositivo e di impulso nei confronti degli organi deliberanti del Comune e decide a maggioranza. Nel caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. la commissione dura in carica quanto il Sindaco.
5. quando per due sedute consecutive la Commissione non abbia potuto operare per la mancanza del numero legale, si procederà prescindendo dagli atti e dal parere della commissione stessa.
6. Ai fini dell'assegnazione delle autorizzazioni secondo le procedure concorsuali di cui al presente regolamento la Commissione esprime parere:
   a) sulle domande di partecipazione al concorso e sull'ammissione dei candidati:
   b) sulla valutazione dei titoli, secondo i parametri fissati dal Regolamento;
   c) sui procedimenti sanzionatori;
   d) la Commissione potrà essere sentita ogni qualvolta se ne presenti la necessità

ART 8 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Le domande per l'assegnazione dell'autorizzazione di autonoleggio con conducente dovranno essere presentate all'ufficio protocollo del Comune su carta legale. Nella domanda devono essere espressamente dichiarate:

- le generalità - luogo e data di nascita - cittadinanza – residenza;
- il possesso dell'iscrizione al ruolo dei conducenti;
- eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dall'art. 11;
- di essere in possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida di veicoli secondo le vigenti norme del Codice della Strada;
- non avere trasferito precedente licenza da almeno 5 anni;
- di non essere incorso in condanne a pene che comportino l'interdizione da una professione o da arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del c.p.;
- di non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle Leggi 27/12/1956, n. 1423; 31/05/1965, n. 575; 13/09/1982, n. 646; 12/10/1982, n, 726;
- di non essere incorso in una o più condanne, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai 2 anni e salvi i casi di riabilitazione.

ART. 9 – ASSEGNAZIONE E RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE. VALIDITA' DELLA GRADUATORIA

1. Il Responsabile del Servizio competente, acquisita la graduatoria di merito redatta dalla commissione, provvede all'assegnazione dell'autorizzazione.
2. La graduatoria di merito redatta dalla commissione ha validità di 2 (due) anni. Le autorizzazioni che si rendessero disponibili dovranno essere assegnate fino ad esaurimento della graduatoria.
3. L'esercizio della attività di noleggio da rimessa è subordinato oltre al possesso dei requisiti di cui all'art. 11, al possesso a titolo di proprietà o comunque di piena disponibilità, anche in leasing, del mezzo per il quale è stata rilasciata dal Comune l'autorizzazione nonché della disponibilità di una rimessa;
4. Prima del ritiro dell'autorizzazione, l'interessato dovrà produrre la seguente documentazione:

- Carta di circolazione del mezzo per il quale è stata rilasciata la licenza;
- Polizza di assicurazione contratta in forma e misure adeguate ai rischi derivanti da responsabilità civili per le cose e per le persone trasportate o investite.

ART. 10 - DIVIETO DI TITOLARITA' IN CAPO A PERSONE GIURIDICHE.

Ai sensi dell'art.8 della legge 21/92 è vietata la titolarità di autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio da rimessa in capo a persone giuridiche.

ART. 11 – TITOLI OGGETTO DI VALUTAZIONE.

1. La commissione d'esame, al fine di redigere la graduatoria dei candidati, procede alla valutazione dei seguenti titoli a cui è assegnato il punteggio a fianco indicato:

a) residenza nel comune da almeno 5 anni **PUNTI 5**
b) residenza nel comune da almeno 10 anni **PUNTI 10**
c) periodi di servizio prestati in qualità di collaboratore familiare, sostituto o dipendente da un'impresa che gestisce autoservizi pubblici non di linea **PUNTI 1** a semestre fino ad un massimo di 5 semestri;
d) conoscenza di una o più lingue straniere, dimostrabile con laurea in lingue o maturità linguistica o certificazioni in lingue straniere rilasciate da enti preposti riconosciuti dal Ministero dell'Istruzione dei rispettivi paesi, recanti il livello di apprendimento **PUNTI 2**
e) per i disoccupati iscritti da almeno 6 mesi alle liste del collocamento e per i lavoratori in mobilità **PUNTI 5**

2. Qualora due o più candidati risultino titolari dello stesso punteggio, l'autorizzazione viene assegnata al più anziano d'età. Quando anche l'età non rappresenti un utile elemento discriminante, si fa riferimento, nell'ordine, alla data di iscrizione al ruolo dei conducenti, ad ulteriore parità di punteggio si terrà conto dei figli minorenni a carico e in ultima ipotesi si procederà per sorteggio.

ART. 12 - INIZIO DEL SERVIZIO.

Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa" il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro 180 giorni dal rilascio del titolo, dalla conclusione del trasferimento o dall'accettazione dell'eredità.
Detto termine potrà essere prorogato fino ad un massimo di altri 180 giorni ove l'assegnatario dimostri di non aver la disponibilità del mezzo per causa a lui non imputabile. Trascorso detto termine l'autorizzazione decade dalla validità, della decadenza viene data comunicazione all'interessato con lettera raccomandata.

ART. 13 – TRASFERIBILITA' DELL'AUTORIZZAZIONE.

1. L'autorizzazione fa parte della dotazione d'impianto d'azienda ed è trasferibile nei casi consentiti dalla legge, ad altro abilitato all'esercizio della professione.
2. Il trasferimento dell'autorizzazione deve essere comunicato al competente ufficio comunale, il quale accerta l'esistenza delle condizioni richieste per il trasferimento ed il possesso dei requisiti da parte dell'avente causa.
3. Il trasferimento delle autorizzazioni pervenute "mortis causa", ai sensi del 2° comma, dell'art. 9, della L. 21/92, è autorizzato alle persone designate dagli eredi entro il termine previsto di due anni, previo accertamento delle condizioni e dei requisiti richiesti.
4. Qualora, col decesso del titolare dell'impresa individuale, l'impresa risulti trasferita a persone in minore età o prive dell'idoneità professionale, è consentito agli eredi o ai loro legittimi rappresentanti l'esercizio provvisorio mediante sostituti iscritti nel ruolo, per la durata di due anni, ferma restando la facoltà di cui al 2° comma dell'art. 10 della L. 21/92. La stessa regola si applica nel caso di incapacità fisica o giuridica del titolare.
5. In alcun caso può essere ammessa deroga al requisito dell'idoneità morale.
6. Le autorizzazioni possono essere trasferite ad altri soggetti per atto tra vivi o causa di morte del titolare, nei casi tassativamente previsti dall'art. 9 della legge 21/92, o da altre disposizioni vigenti al momento del trasferimento. A tal fine, secondo i casi, il titolare della

dell'autorizzazione, gli eredi o i loro legittimi rappresentanti debbono far domanda al Comune, nei termini e nei modi stabiliti dal presente regolamento, per ottenere la voltura dell'autorizzazione, con le modalità previste nel regolamento stesso. In ogni caso deve essere comprovato, con idoneo atto di disposizione patrimoniale, il consenso del titolare trasferente o, in caso di morte dello stesso, la situazione successoria, per legge o per testamento, lo stato di famiglia e se necessario, il consenso degli eredi.

7. Al titolare che abbia trasferito l'autorizzazione non può essere attribuita altra autorizzazione, neppure da parte di altro Comune, in seguito a trasferimento per atto tra vivi, se non dopo cinque anni dal momento in cui l'interessato ha trasferito la precedente.

ART. 14 – VALIDITA' DELL'AUTORIZZAZIONE.

L'autorizzazione per autonoleggio con conducente hanno validità illimitata, le stesse sono sottoposte, entro il 31 dicembre di ogni anno, a vidimazione, previa verifica sulla permanenza, in capo al titolare, di tutti i requisiti richiesti per l'esercizio della professione di autonoleggiatore. In tal senso, i titolari di autorizzazione, entro il termine suddetto, inoltrano all'ufficio comunale competente apposita richiesta scritta in carta libera.

ART. 15 – COMPORTAMENTO DEL CONDUCENTE

1. Nell'esercizio dell'attività il conducente del mezzo ha l'obbligo di:

a) Prestare il servizio richiesto;
b) Comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
c) Prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
d) Presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il mezzo;
e) Consegnare al competente Ufficio del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del mezzo;
f) Avere cura di tutti gli aspetti relativi alla qualità del trasporto;
g) Tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento comunale ed esibirlo a chi ne abbia interesse;
h) Tenere un comportamento consono con gli utenti ed i colleghi;
i) Rilasciare al cliente la ricevuta o l'eventuale scontrino attestante il prezzo pagato;

2. E' fatto il divieto di:
A. Interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del viaggiatore o casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
B. Chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati;
C. Adibire alla guida conducenti non in possesso dei prescritti titoli per l'esercizio dell'attività;
D. Seguire percorsi diversi dalla via più breve;
E. Far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa;
F. Portare animali propri in vettura;
G. Rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti di capienza del vano bagagli;
H. Rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori di handicap;
I. Rifiutate il trasporto dei cani accompagnatori per non vedenti.

ART. 16 – COLLABORAZIONE ALLA GUIDA.

1. Per lo svolgimento del servizio i titolari di autorizzazione possono avvalersi della collaborazione di familiari, semprechè iscritti nel ruolo dei conducenti, conformemente a quanto previsto dall'art. 230-Bis del Codice Civile.

ART. 17 – INTERRUZIONE DEL TRASPORTO.

Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria del mezzo o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare il veicolo pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

ART. 18 TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP.

1. Il conducente del mezzo ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria per la salita e discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali mezzi necessari alla loro mobilità. La prestazione dei servizi di noleggio con conducente è obbligatoria nei limiti previsti dalla legge.
2. I veicoli in servizio di noleggio con conducente appositamente attrezzati devono esporre, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto normativa.

ART. 19 – TARIFFE.

Le tariffe del servizio di noleggio con conducente sono determinate liberamente dalle parti entro i limiti massimi e minimi in base ai criteri determinati dal Ministero dei Trasporti con Decreto Ministeriale 20 aprile 1993 e successive eventuali aggiornamenti e/o modificazioni.

ART. 20 – CONTACHILOMETRI.

Gli autoveicoli devono essere dotati di contachilometri generale e parziale. I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita tempestivamente, deve esserne data notizia all'utente.

ART. 21 – VIGILANZA.

La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento è demandata alla Polizia Municipale ed agli Ufficiali ed Agenti di Polizia di cui all'art. 13 della l. 24 novembre 1981 n. 689 e successive modifiche.

ART. 22 – SANZIONI.

Ferme le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza della licenza di esercizio, tutte le infrazioni al presente regolamento che non trovino la loro sanzione nel Codice della Strada, ove il fatto non costituisca reato o più grave e specifica sanzione, sono punite nel seguente modo:

a) Con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 50,00.= ad un massimo di € 500,00.=;
b) Con sanzioni amministrative di tipo accessorio quali la sospensione o la revoca della licenza.

ART. 23 – SOSPENSIONI DELLA AUTORIZZAZIONE .

1. L'autorizzazione d'esercizio può essere sospesa dal Responsabile del Servizio, sentita la commissione di cui all'art. 7 del presente regolamento, tenuto conto della gravità dell'infrazione, per un periodo non superiore a novanta giorni nei seguenti casi:

a) Violazione delle vigenti norme in materia;
b) Violazione di norme vigenti del Codice della Strada tali da compromettere la sicurezza dei trasportati;
c) Violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria o accessoria ai sensi del precedente art.22;
d) Violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività;
e) Utilizzo, per il servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati;

f) Prestazione del servizio con contachilometri non regolarmente funzionanti.

ART. 24 - REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE.

1. Il Responsabile del Servizio, sentita la commissione di cui all'art. 7 del presente regolamento, dispone la revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:

a) quando, in capo al titolare della licenza, vengano a mancare i requisiti di idoneità morale o professionale;
b) a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati ai sensi del precedente art.22;
c) quando la licenza sia stata ceduta in violazione alle norme contenute nell'art. 13 del presente regolamento;
d) quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale per una pena complessiva superiore ai due anni;
e) quando sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si siano verificate gravi e ripetute violazioni del presente regolamento;
f) quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
g) per qualsiasi altra grave e motivata irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio;
h) quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione del servizio.

2. In ogni momento, qualora venga accertato, il venir meno anche di uno solo dei requisiti di idoneità morale o professionale, il Responsabile del Servizio provvede alla revoca, dandone comunicazione all'ufficio competente alla tenuta del ruolo;

ART. 25 – PROCEDIMENTO SANZIONATORIO.

1. I procedimenti di sospensione o revoca sono iniziati sulla base di rapporti redatti dai competenti organi. Gli accertamenti di fatti che prevedano la sospensione o la revoca debbono essere contestati tempestivamente e per iscritto all'interessato, il quale può, entro i successivi quindici giorni, far pervenire all'Amministrazione comunale memorie difensive o richiesta di audizione personale.
2. Il Responsabile del Servizio, sentita la commissione, decide l'archiviazione degli atti o l'adozione del provvedimento sanzionatorio.
3. Dell'esito del procedimento viene tempestivamente informato l'interessato e, ove si tratti di irrogazione di sospensione o revoca, anche il competente ufficio della M.C.T.C.

ART. 26 – DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE.

1. Il Responsabile del Servizio, sentita la Commissione di cui all'art. 7 del presente regolamento, dispone la decadenza della licenza nei seguenti casi:

a) per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art. 12 del presente regolamento;
b) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia alla licenza da parte del titolare della stessa;
c) per morte del titolare della licenza quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio nei termini previsti dal presente regolamento o non abbiano provveduto a cedere il titolo nei termini previsti dal presente regolamento;
d) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni;
e) per mancato o ingiustificato esercizio del servizio per un periodo superiore a 180 giorni;

2. La decadenza viene comunicata all'Ufficio provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

ART. 27 – IRROGAZIONI DELLE SANZIONI.

1. Le sanzioni previste dal presente regolamento devono essere irrogate nel rispetto della vigente normativa ed in particolare, per quanto riguarda le sanzioni pecuniarie, di quanto previsto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.
2. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, decadenza, revoca e rinuncia alla licenza.

ART. 28 – ABROGAZIONE DI NORME PRECEDENTI.

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento comunale si intendono abrogate tutte le disposizioni in materia precedentemente emanate dall'Amministrazione comunale se ed in quanto incompatibili.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa vigente ed in particolare alla L. 15 gennaio 1992, n. 21 ed alla L.R. 15 aprile 1995, n. 20.

Art. 29 ENTRATA IN VIGORE.

Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua definitiva approvazione.

COMUNE DI SESTO CALENDE

Il presente documento composto di N. 4 fogli costituisce parte integrante dell'atto deliberativo del C.C. G~~C~~ n. 50 del 25.08.06

Sesto Calende, li 25.08.06

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
Dr. DANTE MIRAGLIA